Nelle cause riunite 10—14-75,

aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE dalla Cour d'appel di Aix-en-Provence nei procedimenti penali dinanzi ad essa pendenti fra:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA COUR D'APPEL DI AIX-EN-PROVENCE

e

FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE TABLE ET VINS DE PAYS, con sede a Parigi, parte civile, da un lato,

e

PAUL LOUIS LAHAILLE, (causa 10-75)
ALBERT JEAN BOURGIN, (causa 11-75)
ROBERT HENRI MARGNAT, (Causa 12-75)
PIERRE SENECLAUZE, (causa 13-75)
PAUL DAVID CREMIEUX, (causa 14-75)

tutti residenti a Marsiglia, dall'altro,

domande vertenti, in relazione ad una presunzione di arricchimento alcolico stabilita della legge francese, sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 28. 4. 1970, n. 816, «relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo» (GU n. L 99, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, R. Monaco, P. Pescatore, H. Kutscher, M. Sørensen (relatore) e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: H. Mayras,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I provvedimenti di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte CEE possono riassumersi nel modo seguente:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il vino si ottiene mediante fermentazione dell'uva fresca o del succo di uva fresca: lo zucchero contenuto nell'uva, in presenza di enzimi, si trasforma naturalmente in alcol.

Il tenore alcolico naturale del vino può essere aumentato artificialmente («arricchito») sia mediante aggiunta diretta d'alcol al vino o al mosto, sia aggiungendo direttamente zucchero al mosto o all'uva.

Tali pratiche sono talvolta vietate, talvolta sottoposte ad una rigorosa disciplina.

2. Tale disciplina è contenuta nei regolamenti comunitari che, dal 1° giugno 1970, hanno istituito l'organizzazione comune del mercato del vino. Il regolamento n. 816/70, «relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo», reca una normativa valida — salvo disposizioni contrarie — per tutti i prodotti del settore. L'art. 18 di tale regolamento — compreso nel titolo IV che contiene «regole relative a talune pratiche enologiche ed alla immissione al consumo» — contempla i casi in cui gli Stati membri possono autorizzare l'aumento della gradazione alcolometrica naturale dell'uva, del mosto e del vino. Gli articoli successivi precisano le condizioni in cui l'aumento può essere effettuato e, in particolare, indicano i metodi da seguire. L'aggiunta di alcol non è contemplata ed è, di conseguenza, vietata: ciò è confermato dal divieto stabilito, in linea di principio, dall'art. 25 del regolamento.

3. Prima dell'entrata in vigore della disciplina comunitaria, l'arricchimento del vino mediante aggiunta di alcol era già vietato dalla legge francese. La legge 24 luglio 1894, relativa alle frodi nel commercio del vino, conteneva una disposizione in tal senso. Tale disposizione veniva riprodotta nell'art. 8 del decreto 1° dicembre 1936, noto come «Code du vin». In seguito all'istituzione dell'organizzazione comunitaria del mercato vitivinicolo, il decreto 21 aprile 1972, n. 72.309 ha dichiarato l'abrogazione della legge 24 luglio 1894 nella parte in cui essa concerne l'arricchimento alcolico del vino.

L'arricchimento del vino mediante aggiunta di zucchero era del pari disciplinata dal diritto francese prima dell'instaurazione dell'organizzazione comunitaria del mercato vitivinicolo: tale pratica, vietata in determinate zone, era invece autorizzata in altre.

4. Al fine di rendere più efficace la lotta contro le sofisticazioni, il decreto francese 19 aprile 1898, concernente i vini arricchiti — ricalcato dall'art. 8 del «Code du vin» — disponeva che:

«Si presumono arricchiti i vini rossi aventi un rapporto fra alcol ed estratto ridotto superiore a 4,6 ed i vini bianchi in cui tale rapporto è superiore a 6,5. Tuttavia questa presunzione può essere vinta allorché il confronto dei diversi elementi costitutivi del vino, la sua degustazione, le condizioni di fabbricazione, il luogo di origine, consentono di stabilire che esso deriva esclusivamente dalla fermentazione di uva fresca».

Tale presunzione si basa sulle seguenti premesse:

Il vino è composto sia da elementi volatili (poco numerosi, ma abbondanti, quali l'alcol e taluni acidi volatili), sia da elementi non volatili (quali i sali, gli acidi, la glicerina, le pectine). Gli elementi non volatili costituiscono «l'estratto secco» del vino.

L'aggiunta di alcol o di zucchero altera l'equilibrio organico del vino in quanto ne accresce il tenore alcolico lasciando pressoché invariati gli altri componenti: pertanto l'estratto secco non risulta aumentato nella stessa proporzione dell'alcol. L'esperienza ha dimostrato che esiste un determinato rapporto fra il peso dell'estratto secco ridotto ed il peso dell'alcol. Di conseguenza, si può presumere che il vino sia stato arricchito mediante aggiunta di alcol o di zucchero quando il rapporto fra alcol ed estratto secco ridotto superi determinati limiti stabiliti dalla legge.

5. L'applicazione di tale presunzione richiede la determinazione del metodo di calcolo dell'estratto secco [1].

Per calcolare l'estratto secco esistono diversi metodi di analisi:
- il «metodo a 100°», che consiste nel pesare il deposito residuo dopo l'evaporazione a 100° dei componenti volatili del vino;
- il «metodo a 70° sotto vuoto», che consiste nel pesare il deposito residuo dopo evaporazione a 70° sotto vuoto dei componenti volatili;
- il «metodo densimetrico», che consiste nel calcolare indirettamente l'estratto secco in base alla densità del vino privato dell'alcol e riportato al volume iniziale mediante aggiunta di acqua.

La scelta fra i diversi metodi riveste un'importanza pratica giacché essi non conducono a risultati uniformi. (L'estratto secco ottenuto mediante il metodo «a 100°» è inferiore a quello ottenuto con gli altri due metodi, poichè l'evaporazione a 100° provoca la parziale dispersione nell'atmosfera degli elementi meno stabili.)

In Francia, come disposto dal decreto 18 gennaio 1907 e precisato successivamente con decreto 22 aprile 1908, il metodo dell'estratto secco a 100° è stato designato come metodo ufficiale per determinare il rapporto alcol-estratto secco.

Il regolamento della Commissione 19 luglio 1971, n. 1539, «che determina i metodi di analisi comunitari applicabili nel settore del vino», dispone, all'art. 1, n. 1, quanto segue:

«I metodi di analisi per l'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 816/70 e 817/70 sono quelli di cui all'allegato del presente regolamento».

Il punto 3 dell'allegato precisa che «l'estratto secco totale è determinato per densimetria e calcolato indirettamente sulla base del valore della densità del residuo senza alcole».

6. I sigg. Lahaille, Bourgin, Margnat, Seneclauze e Cremieux dirigono delle società commerciali francesi che operano nel settore del vino. Nel 1971, tali società importavano in Francia diverse partite di vino di origine italiana. Da un'analisi effettuata dalle autorità francesi risultava che, a causa del rapporto alcol-estratto secco superiore al valore massimo consentito dalla legge, tale vino doveva presumersi arricchito, almeno in parte.

Accusati di frode in commercio, gli imputati venivano assolti dal Tribunal correctionnel di Marsiglia in quanto era stato accertato che essi si erano conformati alle disposizioni del regolamento della Commissione 29 maggio 1970, n. 1022, che ha istituito per un periodo transitorio certificati di accompagnamento per taluni vini (GU n. L 118, pag. 20): infatti, lo

1 — L'art. 8 del «Code du vin» parla di «estratto ridotto», la cui definizione figura in allegato al decreto 24 giugno 1963 relativo ai metodi ufficiali di analisi dei vini e dei mosti: «L'estratto ridotto consiste nell'estratto secco totale diminuito degli zuccheri totali eccedenti 1 g, del solfato di potassio eccedente 1 g, del mannitolo se ne esiste, e di tutte le sostanze chimiche eventualmente aggiunte al vino».

Stato di produzione aveva rilasciato un «certificato bianco» che attestava la buona qualità commerciale del vino in questione.

Nella sentenza di proscioglimento si afferma in particolare:

«Tutte le considerazioni sopra svolte portano a concludere che l'importazione, effettuata nel 1971, omettendo di procedere ad un'analisi di controllo, di talune partite di vino italiano debitamente accompagnate da «certificati bianchi» non comporta la responsabilità penale dell'imputato, il cui dolo, nella fattispecie, non è stato provato».

Le cinque sentenze venivano impugnate dinanzi alla Cour d'appel di Aix-en-Provence che, con provvedimenti 20 settembre 1974 e — per quanto concerne la causa 14-75 — 18 ottobre 1974, decideva di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni:

«1) Se i «vini da tavola» di cui al regolamento CEE n. 816/70 possano fregiarsi di tale denominazione e possano essere ammessi alla libera circolazione nell'area comunitaria, allorché rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato II, punto 10, del suddetto regolamento, oppure se debbano rispondere anche ai requisiti di produzione prescritti dalla legge interna.

2) Se, alla luce delle disposizioni del regolamento CEE n. 816/70, valga anche per gli scambi intracomunitari la presunzione di arricchimento dei vini da tavola con l'aggiunta di alcol che, in forza della legislazione interna, è ammessa quando il vino presenta un rapporto fra grado alcolico e deposito secco superiore al valore massimo consentito.»

7. Nei provvedimenti di rinvio, la Cour d'appel afferma fra l'altro:

«Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 816/70 ... — che contiene disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo — riserva la denominazione "vino da pasto" ai vini prodotti nella Comunità impiegando uve ben determinate che presentino una determinata gradazione alcolometrica e una determinata percentuale di acidità (allegato II, punto 10). Tale regolamento, inoltre:

— dispone che i vini da pasto così definiti "possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità" (art. 27, n. 2, a));
— vieta l'aggiunta di alcol (art. 25) e di zucchero (artt. 18 e 19);
— subordina la circolazione dei vini all'interno della Comunità al rilascio di un documento controllato dall'amministrazione (art. 29)
— e vieta qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente negli scambi intracomunitari (art. 31).

Il regolamento (CEE) n. 1022/70 ... ha istituito per un periodo transitorio bollette di accompagnamento che, a norma dell'art. 5, sono rilasciate dall'ufficio competente dello Stato membro di produzione previo esame enologico ed organolettico, diretto ad accertare se il vino in causa sia di buona qualità commerciale e possieda i requisiti stabiliti dall'art. 27, n. 2, lettere a) o b), del regolamento n. 816/70. L'art. 11, inoltre, dispone che "fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le norme nazionali si applicano al controllo della circolazione dei vini nel territorio di uno Stato membro".

I vini di cui alla fattispecie sono stati importati in Francia nel 1971 regolarmente accompagnati dal "certificato bianco" prescritto dai regolamenti comunitari. Lo Stato membro importatore non può mettere in dubbio la veridicità del suddetto certificato ... Tuttavia, lo Stato importatore ha il diritto di accertare che il vino importato possegga le caratteristiche descritte nel certificato e che, successivamente alla spedizione, l'esportatore non abbia sostituito il prodotto, giacché le condizioni materiali in cui si svolge il tra-

sporto non escludono tale eventualità. L'autorità competente dello Stato membro importatore può quindi effettuare ogni controllo previsto dalla legge per accertare che il vino importato risponda ai requisiti di produzione prescritti dal diritto comunitario e sia di buona qualità commerciale.

.....

Questa Corte nutre seri dubbi circa la compatibilità con il diritto comunitario della presunzione di arricchimento con alcol che, a norma della legislazione interna, ricorre quando il vino presenta un rapporto grado alcolico-deposito secco superiore al valore massimo consentito. Simile norma interna comporta necessariamente una restrizione che incide in misura considerevole sugli scambi intracomunitari giacché incombe al produttore provare — nel caso in cui le autorità francesi abbiano accertato che il prodotto non è conforme ai requisiti prescritti dal diritto interno — ... che il vino è stato prodotto esclusivamente mediante fermentazione d'uve fresche. Nell'ambito degli scambi intracomunitari, un obbligo del genere non costituisce una "semplice norma nazionale che si applica al controllo della circolazione dei vini nel territorio di uno Stato membro ...»

8. I provvedimenti di rinvio sono stati registrati in cancelleria il 3 febbraio 1975.

Hanno presentato osservazioni scritte il sig. Margnat, rappresentato dall'avv. J. Imbach, del foro di Strasburgo; il sig. Seneclauze, rappresentato dall'avv. P. Guerre, del foro di Marsiglia; la Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays, rappresentata dall'avv. B. Celice, del foro di Parigi; il governo francese, rappresentato dal sig. R. Pisani, ispettore generale del servizio antisofisticazioni del ministero dell'agricoltura; il governo italiano, rappresentato dall'ambasciatore A. Maresca, assistito dal sig. I. M. Braguglia, vice avvocato dello Stato; e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico, G. Marenco.

Con ordinanza 26 febbraio e 28 maggio 1975, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha disposto la riunione delle cause ai fini del procedimento scritto e orale.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

Tuttavia, essa ha rivolto alle parti lo stesso quesito posto nella causa 89-74, invitandole a fornire, nelle osservazioni scritte, delucidazioni circa la possibilità di stabilire un rapporto di equivalenza fra i valori del rapporto alcol-estratto secco ottenuti mediante il metodo densimetrico ed i valori ottenuti col metodo «a 100°».

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

1. Le osservazioni del sig. Margnat (causa 12-75)

Rievocando gli antefatti su cui si innesta il problema sottoposto al giudizio della Corte, il Margnat sostiene che da vari anni, per quanto è a sua conoscenza, non si registra più in Francia alcuna imputazione fondata sulla presunzione di arricchimento per quanto concerne vini francesi. Al contrario, tale presunzione è stata applicata sistematicamente nei confronti dei vini di origine italiana in quanto dal 1971 — cioè subito dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 816/70 — essa è apparsa costituire un utile ostacolo alle importazioni provenienti dall'Italia.

Per quanto riguarda la prima questione, il Margnat osserva che il regolamento n. 816/70 ha istituito un complesso di misure coerenti per garantire la libertà degli scambi intracomunitari. Egli riconosce che nell'ambito della Comunità le pratiche enologiche possono variare da un paese all'altro, ma sostiene che un vino prodotto in un dato Stato membro, che possegga i requisiti stabiliti dal regolamento n. 816/70 e sia munito di un certi-

ficato di accompagnamento, non può essere rifiutato in un altro Stato membro.

A suo avviso, lo spirito della normativa comunitaria consiste nel promuovere il libero scambio fra gli Stati membri di tutti i vini che corrispondono al combinato disposto del regolamento n. 816/70 e all'allegato II, punti 7 e 10.

La prima questione va quindi risolta nel senso che i vini da tavola di cui al regolamento n. 816/70 devono possedere i soli requisiti stabiliti da tale regolamento, in particolare dall'allegato II, punto 10, indipendentemente dai requisiti di produzione prescritti dalla legge dello Stato importatore.

Per quanto riguarda la seconda questione, essa, secondo il Margnat, non è che un corollario della prima. In sostanza, si tratta di stabilire se la presunzione di arricchimento stabilita dal diritto interno rappresenti un ostacolo alla libera circolazione dei vini e costituisca pertanto una misura vietata dall'art. 31 del regolamento n. 816/70.

Il Margnat sostiene che tale presunzione è una misura che va oltre gli obiettivi stabiliti dalla normativa in materia e contravviene quindi all'art. 31 suddetto. Del resto, essa è contemplata dal solo diritto francese ed è stata stabilita, in origine, per i soli vini francesi.

Nella stessa Francia, gli enologi hanno formulato gravi riserve sul fondamento di tale presunzione, giacché essa non tiene conto di tutti i fattori che possono alterare la struttura normale del vino. È questa apparentemente la ragione per la quale tale norma, in pratica, non viene più applicata in Francia. Tuttavia, nel caso di specie, essa è stata applicata, ed è stata disposta una perizia onde consentire all'accusato di fornire la prova contraria. Tale prova, già difficile per quanto riguarda il prodotto nazionale, è praticamente impossibile nel caso di vini importati in Francia da altri paesi della Comunità, che presentano caratteristiche analitiche ed organolettiche diverse rispetto ai vini francesi. Ciò spiega perché i periti invitati dinanzi al tribunale di Marsiglia hanno dichiarato che il rapporto alcol-estratto secco non fornisce di per sè alcuna indicazione attendibile nel caso di vini importati, la cui origine, produzione ed elaborazione sono difficilmente determinabili.

Il Margnat si richiama poi allo stesso preambolo del regolamento n. 816/70, secondo cui è vietata l'adozione di provvedimenti incompatibili con l'organizzazione comune agricola e di misure discriminatorie. Lo stesso regolamento vieta, negli scambi intracomunitari, qualsiasi restrizione quantitativa o misura d'effetto equivalente; le denunce a carico degli importatori francesi in occasione dell'importazione di vini italiani comportavano per l'appunto una restrizione quantitativa di siffatte importazioni. Ciò è confermato da una circolare «riservata», indirizzata il 14 aprile 1972 ai direttori dei servizi fiscali, dalla quale risulta che scopo dei controlli sui vini era appunto di scoraggiare l'importazione di vini stranieri in Francia.

Il Margnat sostiene che la sua tesi è corroborata dal regolamento n. 1022/70, il quale precisa che il certificato di accompagnamento «bianco» è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro produttore solo se il vino risulta di buona qualità commerciale e conforme alle prescrizioni dell'art. 27, n. 2, lettera a) o b) del regolamento n. 816/70.

Pertanto la Corte, senza pronunziarsi sulla validità di una norma legislativa interna, deve affermare che la presunzione di arricchimento dei vini da tavola, stabilita da una norma di diritto interno, non può essere applicata negli scambi intracomunitari, a pena di svuotare di contenuto uno dei principi basilari del trattato CEE, quello, cioè, che sancisce la libera circolazione della merce fra gli Stati membri.

2. Le osservazioni del sig. Seneclauze (causa 13-75)

Il Seneclauze premette che, in occasione di ciascuna importazione di vino italiano

da lui effettuata nel 1971, le autorità doganali francesi hanno prelevato un campione, l'hanno analizzato e dopo averne accertata la conformità alle norme comunitarie, hanno autorizzato lo scarico della merce. Solo alcuni mesi più tardi, dopo che avevano avuto luogo delle manifestazioni di viticoltori francesi, il servizio antisofisticazioni ha prelevato dei campioni da una partita giacente in deposito e li ha a sua volta analizzati.

A proposito della prima questione, il Seneclauze sostiene che, in base ai regolamenti nn. 816/70 e 817/70, lo Stato membro importatore non può vietare l'importazione di vini di origine comunitaria invocando la propria normativa interna, giacchè tali vini sono accompagnati dal «certificato bianco», rilasciato dal laboratorio d'analisi ufficiale dello Stato di produzione, che ne attesta la conformità alle prescrizioni del regolamento n. 816/70.

La Corte deve quindi risolvere tale questione nel senso che, per circolare liberamente nell'area comunitaria, i vini da pasto devono essere conformi ai soli requisiti prescritti dall'allegato II del suddetto regolamento — conformità attestata dal certificato rilasciato dalle autorità del paese produttore — indipendentemente dalla normativa interna.

Quanto alla seconda questione, il Seneclauze assume che la disciplina francese in causa non può applicarsi agli scambi intracomunitari in quanto stabilisce una presunzione legale di arricchimento sconosciuta tanto agli ordinamenti degli altri Stati membri, quanto al diritto comunitario. Tale presunzione, peraltro, riposa su una normativa caduta, in larga misura, in desuetudine, ed emanata in un periodo in cui le pratiche di vinificazione erano antiquate e la scienza enologica era in pratica inesistente.

Taluni esperti enologici francesi hanno dimostrato che il rapporto alcol-estratto secco su cui si basa la legislazione del 1898 è fondato su cognizioni scientifiche ormai sorpassate dal progresso tecnico; i periti d'ufficio nominati nella causa dinanzi al Tribunal correctionnel di Marsiglia hanno ammesso che l'attendibilità di tale rapporto va valutata con molta circospezione; i superperiti Jaulme, Portal e Brun hanno riconosciuto che, se nella fattispecie, il rapporto alcol-estratto secco fosse interpretato alla luce dei risultati delle ricerche dei sigg. Bouvatier e Sudraud, dovrebbe escludersi che i vini in questione siano arricchiti.

Richiamandosi agli artt. 40, n. 3, del trattato CEE, 31 del regolamento n. 816/70, e 27 dello stesso regolamento, il Seneclauze suggerisce di risolvere la seconda questione come segue:

«Il regolamento n. 816/70 è incompatibile, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, con una norma interna che stabilisce una presunzione di arricchimento fondata sul rapporto alcol-estratto secco. Tale norma, tuttavia, conserva la sua efficacia nel diritto interno francese».

3. Le osservazioni della «Fédération nationale des producteurs de vins de table et de vins de pays»

In via preliminare, la «Fédération» ricorda che essa si è costituita, in innumerevoli occasioni, parte civile contro produttori o commercianti privi di scrupoli, e sostiene quindi di avere tutte le carte in regola per dimostrare che in realtà la legislazione antisofisticazione, che ha trovato costante applicazione nei confronti dei prodotti francesi, si inserisce perfettamente nel sistema instaurato dal trattato CEE.

Esaminando il contenuto di tale legislazione, la «Fédération» assume che in pratica la presunzione di arricchimento non si è mai dimostrata come uno strumento di cieca repressione. Il fatto stesso che essa sia in vigore dal secolo scorso basta, in ogni caso, a dimostrare che non è stata stabilita per ostacolare l'importazione dei prodotti provenienti da altri paesi della Comunità.

Nè può obiettarsi che tale presunzione, date le premesse tecniche su cui riposa,

ha valore solo per i vini francesi: invero, l'art. 8 del Code du vin è stato applicato dalle autorità francesi in tutti i paesi nordafricani, i cui vini avevano una composizione ed un grado alcolico diversi dai vini prodotti nel territorio metropolitano.

La normativa francese in materia di sofisticazioni non è peraltro, rigida e immutabile; essa tiene conto — come dimostrano talune circolari emanate di recente — di particolari tecniche di vinificazione e riconosce, quali mezzi di prova contraria, la validità dei risultati di taluni metodi di analisi.

La Fédération ribatte quindi alle obiezioni fondate sull'esistenza di «metodi d'analisi comunitari» diversi dal metodo «a 100°». A tale proposito — essa argomenta — occorre distinguere fra la determinazione dell'estratto secco totale, nel quale sono presenti tutti i componenti del vino, e la determinazione dell'estratto ridotto, il quale consente di accertare l'eventuale arricchimento. Nel primo caso, il metodo dell'evaporazione a 70° o il metodo densimetrico appaiono più indicati, giacché il metodo dell'evaporazione a 100° nell'atmosfera comporta la parziale dispersione degli elementi più instabili. Nel secondo caso, invece, risulta più opportuno ricorrere a quest'ultimo metodo, che presenta appunto il vantaggio di eliminare i componenti che variano maggiormente da un vino all'altro. Pertanto l'estratto ridotto di cui all'art. 8 del «Code du vin», lungi dall'essere un dato meno preciso dell'estratto totale, costituisce il risultato di un'indagine di diversa natura.

Per tale ragione, la «Fédération» si oppone decisamente alla tesi secondo cui i criteri di controllo stabiliti dall'art. 8 suddetto vanno riveduti alla luce delle disposizioni comunitarie vigenti.

Affrontando il problema della compatibilità dell'art. 8 con la normativa comunitaria, la «Fédération» sostiene innanzitutto che il sistema di controllo istituito da detto articolo, non trovando alcun equivalente in tale normativa, non viola alcuna norma comunitaria. Tale problema è comunque fuori luogo, trattandosi di un testo legislativo del tutto conforme ad una delle finalità del diritto comunitario. Gli artt. 39 bis del regolamento n. 816/70 e 13 del regolamento n. 817/70, infatti, fanno obbligo a ciascuno Stato membro di controllare i vini «commercializzati» nel proprio territorio.

La «Fédération» esclude poi che il metodo di analisi contemplato dall'art. 8 del «Code du vin» sia incompatibile con la normativa comunitaria. La determinazione dell'estratto ridotto ed il calcolo dell'estratto totale non costituiscono metodi opposti o concorrenti, giacché essi perseguono in realtà obiettivi differenti. Del resto, ciò risulta dagli stessi testi comunitari: da una parte, infatti, non esiste ancora una normativa specifica che disciplini il controllo e la repressione delle sofisticazioni, in attuazione dell'art. 39 bis del regolamento n. 816/70; dall'altra, le analisi prescritte dall'art. 39 dello stesso regolamento hanno il solo scopo di identificare i vini.

La Fédération» assume infine che l'art. 8 del «Code du vin» non costituisce una restrizione quantitativa all'importazione di vino. Lo scopo perseguito da tale norma non può consistere in una restrizione illegittima, giacché esso coincide con un obiettivo formalmente sancito dal diritto comunitario. Né può parlarsi di restrizioni quantitative a proposito di una norma che si limita a prescrivere un controllo qualitativo, a meno che non si voglia ammettere, paradossalmente, che la tutela del diritto comunitario si estende anche ai vini sofisticati.

Secondo la «Fédération», inoltre, l'azione dei servizi antisofisticazioni francesi è conforme all'ordine pubblico interno. L'arricchimento del vino mediante aggiunta di zucchero può esser effettuato in qualsiasi momento durante il trasporto o la distribuzione del prodotto, e ciò vale anche per i vini importati.

La «Fédération» sostiene ancora che la necessaria armonizzazione delle leggi dei vari Stati membri in materia di repressione delle frodi dovrà inevitabilmente fondarsi, per l'accertamento dell'arricchimento, su una norma ricalcata in larga misura sull'art. 8 del «Code du vin», giacché attualmente non esistono metodi più efficaci.

In conclusione, la «Fédération» suggerisce alla Corte di rispondere ai due quesiti sottopostile dalla Cour d'appel di Aix-en-Provence nel modo seguente:

«1) L'art. 8 del "Code du vin" che, prescindendo dall'analisi degli elementi che compongono il vino, mira ad accertare se questo sia stato prodotto mediante pratiche illecite, interviene in un settore non ancora disciplinato dal diritto comunitario, ma è conforme ad uno degli obiettivi da questo perseguiti.

2. L'art. 8 del "Code du vin" può applicarsi agli scambi intracomunitari e non comporta, di per sé, effetti equivalenti a restrizioni quantitative.»

4. Le osservazioni del governo francese

Per quanto concerne la prima questione, il governo francese osserva che i vini da pasto devono rispondere a determinati requisiti stabiliti dai regolamenti comunitari. Un esame di tali regolamenti dimostra tuttavia che i predetti requisiti — e in particolare quelli prescritti nel punto 10 dell'allegato II del regolamento n. 816/70 — non sono esaurienti e che la disciplina comunitaria di tale settore viene elaborata ed emanata in fasi successive.

Ciò significa che la normativa interna in materia resta in vigore fino a che non venga surrogata dal diritto comunitario. L'art. 28 bis del regolamento n. 816/70 non lascia dubbi in proposito.

Il governo francese sottolinea inoltre che i valori stabiliti dall'art. 8 del «Code du vin», per quanto concerne il rapporto alcol-estratto secco, non costituiscono una norma analitica, ma sono l'espressione di una formula enologica che consente di controllare il rispetto delle disposizioni in materia di arricchimento.

Se ne deve pertanto concludere che per potersi fregiare della denominazione di «vino da tavola» ed essere ammesso alla libera circolazione nell'area comunitaria, un vino deve non solo essere conforme alle prescrizioni formulate nel punto 10 dell'allegato II del regolamento n. 816/70, ma possedere inoltre i requisiti stabiliti sia dal diritto comunitario, sia dalle norme interne non ancora abrogate. Spetta alle amministrazioni nazionali predisporre i necessari strumenti di controllo.

Il governo francese ricorda a questo proposito che gli artt. 39 bis del regolamento n. 816/70, 13 del regolamento 817/70, 9 del regolamento n. 1594/70 e 4 del regolamento n. 1618/70 fanno obbligo agli Stati membri di adottare i provvedimenti idonei a garantire l'applicazione dei regolamenti comunitari.

Per quanto concerne il regolamento n. 1539/71, il governo francese osserva ch'esso, come si desume dal suo stesso titolo, non contempla tutti i metodi d'analisi, bensì unicamente quelli necessari per la determinazione degli ingredienti di cui si deve tener conto ai fini dell'art. 11 del regolamento n. 817/70 e che consentono, in particolare, di identificare i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Il governo francese sottolinea infine che, per quanto riguarda la lotta contro le frodi e le sofisticazioni, il diritto comunitario si limita, finora, a prescrivere agli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'osservanza delle norme comunitarie.

Passando alla seconda questione, il governo francese ricorda che il diritto francese non fa alcuna discriminazione fra i prodotti nazionali e quelli importati. Esso fa notare che l'arricchimento fraudolento

può essere praticato in qualsiasi stadio, dalla produzione allo smercio del prodotto, e perfino quando quest'ultimo circola corredato da un certificato o da una bolletta di accompagnamento.

È quindi indispensabile accertare, in qualsiasi momento, che il prodotto possieda i requisiti stabiliti dalle norme da cui esso è disciplinato. Peraltro, se la prescrizione in causa fosse applicata ai soli vini francesi, si opererebbe una discriminazione incompatibile con i principi sanciti dal trattato CEE.

Del resto, i giudici francesi hanno costantemente applicato l'art. 8 del «Code du vin» tanto ai vini nazionali quanto ai vini di importazione.

Il governo francese conclude quindi che, in assenza di una normativa comunitaria in materia di controllo sull'arricchimento dei vini, gli Stati membri devono applicare la legge interna ai prodotti che circolano sul loro territorio, in forza del rinvio disposto dallo stesso diritto comunitario.

5. Le osservazioni del governo italiano

Il governo italiano osserva che, con il primo quesito, il giudice di rinvio pone un problema attinente ai requisiti sostanziali dei vini da tavola prodotti nell'area comunitaria.

Ricordando che, a decorrere dal 1° giugno 1970, è stata istituita una completa organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il governo italiano assume che uno dei presupposti di tale organizzazione, come risulta dal 12° considerando del regolamento n. 816/70, consiste nella precisa definizione dei prodotti che formano oggetto della regolamentazione.

Tale definizione è contenuta nell'allegato II del predetto regolamento, mentre le regole concernenti la produzione ed il controllo dello sviluppo delle piantagioni, nonché quelle concernenti talune pratiche enologiche e l'immissione in commercio figurano ai titoli III e IV del regolamento stesso.

Ciò posto, non può essere dubbio che qualora un vino da tavola, prodotto nella Comunità, risponda ai requisiti previsti dalle norme comunitarie, esso debba essere ammesso alla libera circolazione nell'intera area comunitaria. Diversamente, verrebbe compromessa la stessa esistenza dell'organizzazione comune di mercato.

Ne deriva che, sotto il profilo dei requisiti sostanziali, alla prima questione va data risposta affermativa nel senso che, per fregiarsi della denominazione di «vino da pasto» e per essere ammesso alla libera circolazione nella Comunità, è sufficiente che il vino risponda ai requisiti prescritti dalla normativa comunitaria.

In merito alla seconda questione, dopo avere preso in esame la normativa francese che disciplina il settore in esame, il governo italiano osserva che la presunzione di arricchimento rappresenta una misura per il controllo di alcuni requisiti sostanziali che il vino deve possedere. Essa non attiene, pertanto, alla determinazione di tali requisiti, bensì al controllo della loro esistenza.

L'esame delle norme comunitarie in materia rivela che il compito di controllare il rispetto dei requisiti sostanziali che il vino deve possedere è lasciato, a parte qualche caso eccezionale, agli Stati membri, come si desume, in particolare, dagli artt. 39 bis del regolamento 816/70 e 9 del regolamento n. 1594/70.

Il governo italiano ne conclude quindi che gli Stati membri sono tuttora liberi di adottare misure di controllo allo scopo di garantire l'osservanza delle norme comunitarie. Pertanto, ove, a giudizio del giudice nazionale, la presunzione di arricchimento rappresenti una misura di controllo siffatta, il mantenimento in vigore di essa appare compatibile con l'ordinamento comunitario.

Secondo il governo italiano, la normativa comunitaria — in particolare il regola-

mento n. 1539/71 — non consente agli Stati membri di adottare, per l'applicazione della presunzione di arricchimento, il metodo d'analisi «a 100°». Tale conclusione si evince dalla stessa motivazione del predetto regolamento, e in particolar modo dal terzo considerando («... tali metodi devono pertanto essere obbligatori per ogni transazione commerciale ed ogni operazione di controllo»), che impone di considerare il regolamento medesimo come applicabile anche ai metodi d'analisi che occorrono per il controllo del rispetto dei requisiti di sostanza previsti per il prodotto dalla normativa comunitaria. Ciò è confermato dalla lettera dell'art. 1 del regolamento stesso, dato che nel regolamento n. 816/70 è compreso l'art. 39 bis il quale impone agli Stati membri l'adozione dei provvedimenti idonei a garantire il rispetto delle norme comunitarie. Del resto, ogni soluzione diversa sarebbe incompatibile con la finalità dell'organizzazione comune di mercato, giacché un prodotto, considerato in un certo paese e secondo un certo metodo d'analisi, vino da tavola in possesso dei requisiti richiesti, potrebbe essere ritenuto non tale in altro paese che adotti un metodo d'analisi differente.

6. Le osservazioni della Commissione

Nella parte delle sue osservazioni dedicata agli «antefatti», la Commissione mette in luce talune circostanze che influiscono sui valori su cui si fonda il rapporto alcol-estratto secco.

Essa ricorda che nella produzione del vino bianco, il mosto viene di regola separato subito dai raspi, dai semi e dalle bucce (in Italia, però, il vino bianco è talvolta lasciato macerare in presenza di tali parti solide); nella preparazione del vino rosso, invece, accade normalmente il contrario. Nel vino rosso, pertanto, il valore dell'estratto secco risulta particolarmente elevato e, di conseguenza, il rapporto alcol-estratto tocca valori minimi. Il valore dell'estratto secco, inoltre, è direttamente proporzionale alla durata della macerazione. Va rilevato che esiste una tendenza generale ad abbreviare la durata di tale fase, che peraltro varia a seconda delle condizioni locali e delle tradizioni. Anche la zona di coltivazione può influire in maniera determinante sul valore dell'estratto: infatti, gli acidi fissi — che figurano tra i suoi componenti — sono particolarmente abbondanti nei vini prodotti nelle regioni settentrionali e più rari nei vini prodotti in Puglia, in Sicilia e in special modo in Sardegna.

La Commissione osserva, tuttavia, che la presunzione di arricchimento di cui è causa non è assoluta, ma ammette — mediante la produzione di prove in contrario — che un vino possa essere genuino anche se, per svariati motivi, presenta un rapporto alcol-estratto superiore al limite massimo consentito. Essa si richiama in proposito a due circolari francesi del 2. 3. 1965 e 25. 3. 1974. La prima ha rapportato il valore dell'estratto secco all'indice di permanganato, allo scopo di tener conto delle variazioni di tale valore dovute ai diversi metodi di vinificazione. La seconda ha tenuto conto della durata ridotta della vinificazione di taluni vini rossi della vendemmia 1973.

Affrontando l'esame della prima questione, la Commissione analizza la normativa comunitaria nel settore vitivinicolo e in particolare le numerose disposizioni che stabiliscono i requisiti qualitativi minimi che i vini devono possedere per poter rientrare nella categoria dei «vini da pasto» ed essere quindi ammessi al consumo umano. Essa ricorda che altre disposizioni del regolamento n. 816/70 disciplinano talune pratiche enologiche e stabiliscono i limiti di tolleranza di taluni ingredienti del vino. Nel caso di violazione di tali norme, il vino, anche se è qualificato come vino da pasto, non può essere destinato immediatamente al consumo umano, com'è esplicitamente prescritto dall'art. 28 bis inserito nel regolamento n. 816/70 dal regolamento n. 2680/72. Non è detto però — osserva la Commissione — che un vino siffatto non possa essere ammesso alla libera circolazione all'interno della Comunità.

La Commissione ricorda ancora che, a norma dell'art. 29 del regolamento n. 816/70, i prodotti del settore vitivinicolo possono circolare nell'area comunitaria solo se muniti di un documento d'accompagnamento. Il regolamento n. 1769/72, che ha istituito tale documento, è entrato in vigore solo il 1° aprile 1973; per quanto riguarda il periodo precedente, in forza del regime transitorio disciplinato dal regolamento n. 1022/70, il certificato di accompagnamento era prescritto unicamente negli scambi fra Stati membri.

Per quanto riguarda il problema del ruolo spettante al diritto interno in relazione alla normativa comunitaria sopra ricordata, la Commissione sostiene che la soluzione di tale questione varia a seconda delle circostanze.

Così, nel caso della *denominazione «vino da pasto»*, non vi è alcun dubbio che essa è disciplinata esclusivamente dal diritto comunitario.

In materia di bolletta di accompagnamento, la normativa comunitaria non esenta i vini che ne siano muniti da qualsiasi controllo: al contrario, la funzione di tali documenti è di agevolare i controlli miranti, in particolare, ad accertare che il prodotto non sia stato oggetto di manipolazioni illecite durante il trasporto. Tuttavia, se l'analisi di controllo dovesse stabilire, per esempio, che il vino non può essere destinato immediatamente al consumo umano, lo Stato membro importatore non può, per questo solo motivo, impedirne l'accesso nel suo territorio. In base a tale constatazione, la Commissione è dell'avviso che la Corte debba rispondere alla Cour d'appel di Aix-en-Provence che, negli scambi intracomunitari e, dal 1° aprile 1973 anche nel commercio interno, gli Stati membri non possono subordinare *la circolazione* dei vini da tavola a requisiti diversi da quelli prescritti dal diritto comunitario.

Per quanto riguarda *le pratiche enologiche e le norme analitiche*, la soluzione suggerita dalla Commissione è che, allo stato attuale della normativa comunitaria, gli Stati membri possono subordinare la destinazione dei vini da pasto al consumo umano diretto nel proprio territorio al rispetto di pratiche enologiche e di norme analitiche diverse da quelle contemplate dal diritto comunitario, a patto di non violare il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative stabilito dall'art. 31 del regolamento n. 816/70.

Nel caso delle pratiche enologiche, tale conclusione è inequivocabilmente corroborata dalla lettera dell'art. 28 bis che il regolamento n. 2680/72 ha inserito nel regolamento n. 816/70.

Per quanto concerne la seconda questione, la Commissione osserva che essa tende in sostanza a stabilire i limiti di efficacia delle norme interne dirette a garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia di pratiche enologiche.

La Commissione è dell'avviso che gli Stati membri possano e anzi debbano adottare qualsiasi provvedimento necessario per garantire l'osservanza del diritto comunitario. A questo proposito, essa si richiama, in primo luogo, all'art. 9 del regolamento n. 1594/70, nonché all'art. 39 bis del regolamento n. 816/70.

La normativa comunitaria diretta al coordinamento dei controlli, attualmente in vigore, non è esauriente; nessun regolamento, in particolare, osta all'applicazione della presunzione di arricchimento fondata sul rapporto alcol-estratto secco.

Non va però dimenticato che l'azione degli Stati membri trova un limite nel divieto di qualiasi misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, quale potrebbe essere un controllo effettuato in modo più rigoroso sui prodotti provenienti da un altro Stato membro che sui prodotti nazionali.

Secondo la Commissione, non può obiettarsi che la presunzione in oggetto comporta la sostituzione, ai criteri di con-

trollo stabiliti dal diritto comunitario in materia di arricchimento del vino, del requisito della conformità dei risultati dell'analisi chimica ai valori fissati dal diritto interno. Una siffatta obiezione sarebbe fondata se ci si trovasse di fronte ad una presunzione iuris et de jure. Al contrario, poiché è ampiamente ammessa la prova contraria, la presunzione in esame va considerata come un vero e proprio strumento di controllo.

Inoltre, occorre distinguere il problema dell'ammissibilità, in abstracto, della presunzione in causa, da quello della liceità della fissazione, in concreto, dei valori su cui tale presunzione è fondata. Così costituirebbe una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione lo stabilire dei valori del rapporto alcol-estratto validi per tutti i vini comunitari, che però sfavorissero i vini degli altri Stati membri in rapporto al prodotto nazionale. Benché la Commissione non possa, nell'ambito del presente procedimento, dire se questo sia il caso della fattispecie, nulla autorizza a credere che i criteri stabiliti dalla legge francese si risolvano a svantaggio dei vini provenienti dagli altri paesi della Comunità.

In risposta ad un'altra possibile obiezione, la Commissione nega poi che la presunzione in causa contrasti con le norme comunitarie che autorizzano l'arricchimento del vino entro limiti diversi, a seconda delle zone e delle condizioni climatiche: infatti, l'interessato può sempre dimostrare, mediante un semplice calcolo matematico, che il vino è stato arricchito legalmente.

Infine, la Commissione fa notare che l'efficacia abrogatoria del diritto comunitario consiste, in sostanza, nell'impossibilità di applicare la norma interna nella misura in cui il suo contenuto contrasta con quello della norma comunitaria. È vero che gli Stati membri possono — e spesso devono — abrogare formalmente le norme interne: tale abrogazione formale, però, riguarda unicamente lo Stato membro interessato. Per quanto riguarda la fattispecie, benché l'art. 25 del regolamento n. 816/70, dato il suo contenuto, escluda la possibilità di applicare, in uno Stato membro, una norma avente contenuto analogo, quale l'art. 2 della legge 24 luglio 1894, esso, invece, non comporta alcuna conseguenza per quanto concerne la presunzione di arricchimento, a meno che non sia dimostrato che le due norme siano incompatibili fra loro.

La Commissione conclude suggerendo la seguente risposta al secondo quesito:

«Alla luce degli artt. 18, 19, 22 e 39 bis del regolamento n. 816/70 e dell'art. 9 del regolamento n. 1594/70, è lecito ad uno Stato membro applicare ai vini da pasto, anche se provenienti da un altro Stato membro, una presunzione di arricchimento fondata sul rapporto alcol-estratto ridotto, a condizione che tale presunzione sia congegnata ed applicata in modo da non sfavorire i vini importati da altri paesi della Comunità rispetto al prodotto nazionale, e purché sia ammessa la prova contraria.»

Anche se la Cour d'appel di Aix-en-Provence non ha posto alcun quesito concernente il metodo d'analisi dell'estratto secco, la Commissione ritiene opportuno far conoscere la propria opinione su tale questione, che è stata sottoposta alla Corte nella causa 89-74 (Arnaud/Procuratore generale).

La Commissione si limita ad osservare in proposito che, dal punto di vista tecnico, non è possibile un rapporto di equivalenza fra i valori dell'estratto secco ottenuti mediante il metodo «a 100°» e quelli ricavati col metodo densimetrico, e, sotto il profilo giuridico, il regolamento n. 1539/71 non consente agli Stati membri di adottare un metodo diverso da quello densimetrico per controllare l'adempimento delle disposizioni comunitarie nel settore del vino.

Nell'udienza dell'11 giugno 1975, il sig. Margnat, rappresentato dall'avv. J. Imbach; il sig. Seneclauze, rappresentato dal-

l'avv. P. Guerre; la Fédération nationale des producteurs de vins de table, rappresentata dall'avv. B. Celice; il governo francese, rappresentato dal sig. R. Tinlot, ispettore principale presso il servizio antisofisticazioni; e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico, G. Marenco, hanno svolto osservazioni orali, apportando nuovi elementi qui de seguito riassunti:

Il *governo francese* nega di aver lasciato cadere in desuetudine le norme che disciplinano la presunzione in oggetto, e sostiene che fra il 1965 e il 1974 sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria 54 fascicoli relativi ad infrazioni in materia di arricchimento; 45 di tali cause riguardavano vini francesi, 8 dei vini italiani, ed una concerneva del vino spagnolo. 18 di tali fascicoli sono stati trasmessi prima del 1970.

Il governo francese nega del pari che l'applicazione della presunzione rappresenti un ostacolo alla libertà degli scambi. Esso ricorda che le importazioni di vino in Francia hanno raggiunto i 6 milioni di ettolitri nel 1973 e si sono mantenute sullo stesso livello nell'anno successivo. Nel secondo semestre del 1972 sono stati importati 2,8 milioni di ettolitri di vino italiano; 158 379 di questi 2,8 milioni di ettolitri sono stati sottoposti a controllo, e solo 9 495 sono risultati avere un rapporto alcol-estratto secco superiore al valore massimo consentito, dando origine a procedimenti penali.

Il governo francese ricorda inoltre che i prelievi di campioni sui vini importati dagli imputati nella causa principale sono stati effettuati per la maggior parte prima del 1° settembre 1971, data dell'entrata in vigore del regolamento n. 1539/71: ciò spiega probabilmente perché la Cour d'appel di Aix-en-Provence non ha presentato alcuna questione concernente tale regolamento.

I sigg. *Margnat e Seneclauze* sostengono, in particolare, che la presunzione in causa non rappresenta una semplice misura di controllo: in realtà, essa, subordinando la qualifica di vino all'esistenza di un determinato rapporto fra alcool ed estratto secco, concerne la struttura stessa del prodotto. Essi assumono inoltre che, considerate le difficoltà cui vanno incontro gli interessati ai quali incombe l'onere di fornire la prova contraria, tale presunzione ha, in pratica, valore assoluto.

La *Commissione* sostiene che l'arricchimento del vino può essere accertato anche con metodi diversi da quello «a 100°». È vero che i valori fissati dalla legge francese sono stabiliti in funzione del metodo «a 100°», e che non esiste attualmente un rapporto alcol-estratto secco fondato su un altro metodo; tuttavia, secondo la Commissione, è certo che, attraverso esperimenti condotti sulla sola base del mètodo densimetrico, sarà possibile formulare un nuovo rapporto alcol-estratto secco.

Il *governo francese* ribatte che non si può escludere la possibilità di istituire una nuova presunzione fondata sul rapporto alcol-estratto secco totale ridotto, determinato attraverso il metodo densimetrico. Ciò, tuttavia, richiederebbe parecchi anni di sforzo e di ricerche.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza dell'8 luglio 1975.

In diritto

1 Con provvedimenti 20 settembre 1974 e — per quanto riguarda la causa 14-75 — 18 ottobre 1974, pervenuti in cancelleria il 3 febbraio 1975, la Cour d'appel di Aix-en-Provence ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 177 del

trattato CEE, due questioni vertenti sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, «relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo» (GU n. L 99, pag. 1).

2 Poiché le cinque cause hanno il medesimo oggetto, è opportuno statuire su di esse con un'unica sentenza.

3/4 Come risulta dai provvedimenti di rinvio, le suddette questioni sono state presentate in occasione di cause penali a carico di taluni commercianti francesi di vino accusati di aver messo in vendita del vino da pasto di origine italiana, la cui gradazione alcolica sarebbe stata aumentata illecitamente.

Tale imputazione è fondata sull'art. 8 del «Code du vin» che, ricalcando il decreto 19 aprile 1898, stabilisce una presunzione di arricchimento per i vini rossi aventi un rapporto fra alcol ed estratto ridotto superiore a 4,6, ed i vini bianchi in cui tale rapporto è superiore a 6,5. Questi valori possono essere modificati per tener conto di particolari metodi di vinificazione.

5 Il giudice a quo chiede, in sostanza, se la disciplina comunitaria vigente nel settore vitivinicolo consenta agli Stati membri di applicare una presunzione legale di arricchimento come quella stabilita dall'art. 8 del «Code du vin» francese.

6/8 In forza del regolamento n. 816/70, talune pratiche enologiche, quali l'aumento della gradazione alcolica mediante vinificazione, l'acidificazione, la disacidificazione, nonché dolcificazione, possono essere autorizzate solo in presenza dei requisiti specificati dagli artt. 18-21; l'aggiunta di alcol al vino è invece vietata dall'art. 25.

L'art. 27 riserva la denominazione di «vino da pasto» al vino che presenti una gradazione alcolica ed un tenore di acidità conforme ai valori stabiliti, assieme ad altri requisiti, dal punto 10 dell'allegato II del regolamento stesso.

L'art. 28 bis, con il quale il regolamento del Consiglio 12 dicembre 1972, n. 2680, ha integrato il regolamento n. 816/70, dispone che i vini sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dai regolamenti comunitari o, in mancanza, dal diritto interno, non possono essere destinati al consumo umano diretto.

9/10 Se quindi il diritto comunitario non osta a che gli Stati membri emanino una disciplina integrativa, più rigorosa, in materia di pratiche enologiche, nulla consente di ritenere, tuttavia, che la nozione di vino da pasto definita dal regolamento n. 816/70 possa venire integrata o modificata da norme interne.

Deve pertanto concludersi che, per aver diritto alla denominazione di «vino da pasto», il vino deve essere conforme alle sole norme analitiche stabilite dal suddetto regolamento.

11/14 L'art. 29 del regolamento n. 816/70, modificato dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1971, n. 2312, dispone che dal 1° settembre 1972 i vini possono circolare nell'area comunitaria solo se accompagnati da un documento controllato dall'amministrazione.

Il regolamento della Commissione 29 maggio 1970, n. 1022, emanato per un periodo transitorio, ha istituito, per il vino oggetto di scambi intracomunitari, una bolletta di accompagnamento, rilasciata dall'ufficio competente dello Stato membro produttore previo esame analitico ed organolettico effettuato da un laboratorio ufficiale, ed attestante che il prodotto è di buona qualità commerciale ed è idoneo al consumo umano diretto nell'area comunitaria.

Il regolamento della Commissione 26 luglio 1972, n. 1769, entrato in vigore il 1° aprile 1973, subordina la libera circolazione del vino nell'ambito della Comunità al rilascio di un documento d'accompagnamento che, fra l'altro, deve contenere una descrizione delle caratteristiche del prodotto.

Pertanto, se, durante il periodo transitorio, gli Stati membri potevano ancora imporre l'uso di bollette di accompagnamento interne per i vini prodotti e circolanti nel loro territorio, essi dovevano limitarsi a richiedere, per i vini provenienti da un altro Stato membro, il solo documento di accompagnamento prescritto dal diritto comunitario.

15/16 Tuttavia, è pacifico che il vino deve possedere i requisiti prescritti per la sua idoneità al consumo umano diretto non solo al momento della sua immissione in circolazione e della sua importazione in uno Stato membro, ma anche in tutte le fasi successive della distribuzione.

Può quindi rendersi necessario controllare che il vino non sia stato oggetto, nel corso delle fasi suddette, di manipolazioni illecite, quale l'aggiunta di alcol vietata dall'art. 25 del regolamento n. 816/70.

17/19 L'art. 39 bis, con cui l'art. 12 del regolamento del Consiglio 12 dicembre 1972, n. 2680, ha integrato il regolamento n. 816/70, autorizza gli Stati membri ad adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire l'osservanza delle disposizione ivi contenute.

Tale norma, peraltro, conferma, attribuendogli un carattere generale, l'art. 9 del regolamento della Commissione 5 agosto 1970, n. 1594, in forza del quale, fino all'emanazione di una disciplina comunitaria in materia, gli Stati membri adottano ogni provvedimento necessario a garantire il rispetto delle norme relative alle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione.

Ne deriva che gli Stati membri sono obbligati ad adottare efficaci misure di controllo pur conservando, nei limiti segnati da altre norme comunitarie, la facoltà di scegliere i metodi che essi ritengono idonei a tal fine.

20/22 Pertanto, quando uno Stato membro adotta o mantiene in vigore, al fine di scoprire un eventuale arricchimento illegale, una praesumptio juris di arricchimento fondata, com'è il caso dell'art. 8 del «Code du vin», sul rapporto alcol-estratto secco, occorre stabilire se si sia in presenza di una misura di controllo scelta in forza del potere discrezionale attribuito agli Stati membri, oppure di una norma analitica che potrebbe essere incompatibile con la normativa comunitaria in materia.

Una siffatta praesumptio juris costituisce una misura di controllo e non già una norma analitica in quanto non è assoluta, ma ammette la prova contraria.

Deve pertanto concludersi che, in forza della normativa comunitaria vigente, uno Stato membro può in linea di principio far ricorso ad una presunzione legale quale misura di controllo diretta ad accertare un eventuale arricchimento illegale.

23/26 Tuttavia, una presunzione legale di arricchimento non costituirebbe una misura interna di controllo ammissibile se fosse, in pratica, diretta a sfavorire i vini provenienti da altri Stati membri e costituisse, in tal modo, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del trattato CEE e dall'art. 31, n. 1, lett. b), del regolamento n. 816/70.

Così sarebbe, per esempio, se per quanto concerne i vini importati da un altro Stato membro e per quanto riguarda il prodotto nazionale non sussistessero, di diritto o di fatto, le medesime possibilità di infirmare la presunzione.

Così sarebbe, del pari, se l'applicazione della norma interna in questione avesse come unica conseguenza di invertire l'onere della prova relativa alle circostanze specifiche della fattispecie, e se non fosse consentito di infirmare la presunzione di arricchimento mediante la produzione di elementi relativi alle condizioni climatiche della zona di produzione, ai metodi di vinificazione ed agli altri fattori di carattere generale che influenzano il rapporto fra alcol ed estratto secco.

Tale valutazione spetta in primo luogo al giudice nazionale.

27/29 È opportuno, inoltre, accertare se la normativa comunitaria relativa ai metodi di analisi del vino osti all'applicazione, in uno Stato membro, di una misura di controllo fondata su una presunzione di arricchimento che scatta ogni qual volta il rapporto fra alcol ed estratto secco risulti superiore a determinati valori.

Il regolamento della Commissione 19 luglio 1971, n. 1539 «che determina i metodi d'analisi comunitari applicabili nel settore del vino», entrato in vigore il 1° settembre 1971, dispone nell'art. 1 che i metodi di analisi «per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 816/70 e n. 817/70» sono quelli descritti nell'allegato.

Il punto 3 dell'allegato precisa che «l'estratto secco totale è determinato per densimetria e calcolato indirettamente sulla base del valore della densità del residuo senza alcole».

30/33 Allo scopo di stabilire se il suddetto metodo d'analisi sia obbligatorio, è quindi opportuno accertare in primo luogo se la misura interna di controllo in questione rientri nella sfera d'applicazione del regolamento n. 816/70 o, eventualmente, del regolamento n. 817/70, concernente i vini di qualità prodotti in regioni determinate, il quale, tuttavia, non contiene alcuna disposizione che vieti l'aggiunta di alcol al vino.

A questo proposito va ricordato che il regolamento n. 816/70, pur lasciando gli Stati membri liberi di adottare le misure di controllo che essi ritengano più idonee, fa loro obbligo, però, di garantire il rispetto delle norme relative alle pratiche enologiche, ivi compresa quella che vieta l'aggiunta di alcol al vino.

Infatti il regolamento 12 dicembre 1972 n. 2680, entrato in vigore il 1° gennaio 1973, ha integrato il regolamento n. 816/70 con l'art. 39 bis, il quale di-

spone che «gli Stati membri adottano tutte le misure atte a far rispettare le disposizioni del presente regolamento».

Se ne deve concludere che una misura interna di controllo mirante a scoprire l'eventuale adulterazione del vino mediante aggiunta di alcol — pratica vietata dal diritto comunitario — rientra nella sfera di applicazione del regolamento n. 816/70 e, di conseguenza, in quella del regolamento n. 1539/71, concernente i metodi d'analisi.

34/39 Per risolvere la questione del giudice a quo, è tuttavia opportuno accertare ancora se una praesumptio juris fondata sul rapporto alcol-estratto secco risulti efficace in pratica se, per determinare l'estratto secco totale, si può far ricorso al solo metodo densimetrico prescritto dal regolamento n. 1539/71.

La presunzione in causa riposa su di un principio enologico dettato dall'esperienza, in virtù del quale nel vino derivato dalla fermentazione naturale dell'uva esiste un determinato rapporto fra il peso dell'alcol ed il peso dell'estratto secco ridotto.

Pare che la nozione di estratto secco ridotto, di cui è questione nel presente contesto, differisca da quella di estratto secco totale contemplata dalla normativa comunitaria non solo per l'assenza di determinate sostanze, ma anche in quanto l'estratto secco ridotto può essere determinato unicamente attraverso il metodo c.d. «a 100°».

In effetti, sembra che l'estratto secco ridotto non possa venir calcolato mediante altri metodi d'analisi — e, in particolare, mediante il metodo densimetrico — e che l'esperienza abbia dimostrato l'impossibilità di stabilire un rapporto di equivalenza fra i valori dell'estratto secco ottenuti mediante gli altri metodi e quelli ottenuti col metodo «a 100 °».

Nonostante le critiche mosse a tale metodo da enologi ed operatori del settore vitivinicolo, esso rappresenta tuttavia l'unico metodo idoneo ai fini dell'applicazione della presunzione legale di arricchimento.

Tale presunzione risulterebbe quindi inoperante se fosse obbligatorio l'uso del metodo densimetrico ad esclusione di quello «a 100°»; tuttavia quest'ultimo metodo dev'essere applicato con cautela.

40/42 L'uso del metodo densimetrico contemplato dal diritto comunitario non è fine a sé stesso, ma costituisce uno strumento inteso a garantire l'osservanza

delle norme comunitarie che disciplinano le pratiche enologiche e tutelano la qualità del vino.

In assenza di misure di controllo comunitarie sarebbe pertanto contrario allo scopo della normativa comunitaria in materia imporre l'uso del metodo suddetto con la conseguenza di rendere inoperante l'unica misura di controllo attualmente idonea a scoprire l'arricchimento illecito del vino.

Deve quindi concludersi che, in attesa che vengano elaborati metodi più efficaci, la normativa comunitaria vigente nel settore vitivinicolo non osta a che gli Stati membri utilizzino il metodo «a 100°» per determinare l'estratto secco del vino ai fini dell'applicazione di una presunzione legale di arricchimento fondata sul rapporto alcol-estratto secco.

Sulle spese

43/44 Le spese sostenute dal governo francese, dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso delle cause pendenti dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d'appel di Aix-en-Provence con provvedimenti 20 settembre e 18 ottobre 1974, afferma per diritto:

I regolamenti 816/70 e 1539/71 vanno interpretati nel senso che:

1° I vini da tavola devono, per potersi fregiare di tale denominazione e per poter circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, essere conformi alle sole norme analitiche di cui al regolamento n. 816/70.

2° Uno Stato membro non può richiedere, per i vini provenienti da un altro Stato membro, un certificato d'accompagnamento diverso da quello prescritto dai regolamenti comunitari.

3° A norma della disciplina comunitaria attualmente in vigore, uno Stato membro può utilizzare, quale misura di controllo interna, una presunzione legale di arricchimento fondata sul rapporto fra alcol ed estratto secco determinato mediante il metodo «a 100°», purché tale presunzione consenta la prova contraria e venga applicata in maniera da non sfavorire, di diritto o di fatto, i vini provenienti da altri Stati membri.

R. Lecourt J. Mertens de Wilmars A. J. Mackenzie Stuart A. M. Donner

R. Monaco P. Pescatore H. Kutscher M. Sørensen A. O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 settembre 1975.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS DELL'8 LUGLIO 1975 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

Introduzione

La Cour d'appel di Aix-en-Provence, al pari di quella di Bordeaux, vi ha sottoposto talune questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della normativa comunitaria che disciplina il mercato vitivinicolo.

Tuttavia, le cause pendenti dinanzi alla Corte di Aix sono state originate da imputazioni formulate contro taluni commercianti marsigliesi che, fra il novembre 1970 e il novembre 1971, hanno importato in Francia del vino da pasto di origine italiana. Le questioni suddette vanno quindi analizzate sotto il profilo degli scambi intracomunitari.

Dalle analisi effettuate dal servizio antisofisticazioni risultava che taluni quantitativi di quel vino dovevano ritenersi «arricchiti» in forza della praesumptio juris stabilita dal decreto francese 19 aprile 1898, ricalcato dall'art. 8 del «Code du vin».

Come sapete, tali norme presumono «arricchiti» i vini rossi che presentano un rapporto fra grado alcolico ed estratto secco superiore al quoziente 4,6. Tale valore non è però tassativo, giacché può variare in caso di prodotti ottenuti con particolari metodi di vinificazione.

I cinque imputati venivano assolti dal Tribunal correctionnel di Marsiglia; tuttavia,

1 — Traduzione dal francese.